

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 6 settembre 1993, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 20 della medesima legge.

Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 29.

"Proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 5"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. In attesa che, con successivo atto legislativo, il Consiglio Regionale della Campania provveda al riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) ovvero il suo scioglimento, i poteri conferiti al Commissario straordinario con la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 5, sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organismi previsti dall'eventuale legge di riorganizzazione ovvero all'insediamento del Commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

1 settembre 1993

Grasso